



COMUNE DI TARZO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica

Oggetto:

REGOLAMENTO PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL DISTRETTO TV3A. APPROVAZIONE.

L'anno 2012, addì ventinove del mese di novembre alle ore 19.30 nella Sala delle adunanze Consiglieri. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

		Presenti	Assenti
1	Bof Gianangelo	X	
2	Sacchet Vincenzo	X	
3	Pol Antonella	X	
4	Gava Mauro	X	
5	De Polo Andrea	X	
6	Faraon Luana	X	
7	Tessari Giovanni	X	
8	Michelon Elena	X	
		8	0

Assiste alla seduta il Sig. Fontan Rolando Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bof Gianangelo, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri Pol Antonella, Michelon Elena e Faraon Luana.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che il Comune di Tarzo, già convenzionato, con delibera consiliare n. 30 del 30/07/2008, con i Comuni del Distretto TV3A per la gestione in forma associata per i servizi di Polizia Locale, con delibera della Giunta Comunale n. 78 del 26/08/2008 ha approvato il progetto "Distretto TV3A sicuro", ricomprensente la realizzazione di un sistema integrato di vigilanza e videosorveglianza" con Ente Capofila il Comune di Vittorio Veneto, così come definito dalla D.G.R.V. n. 2350/2008;
- che la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 3966 del 16.12.2008, ha finanziato un progetto per la realizzazione di una rete di videosorveglianza estesa a tutto il territorio del Distretto TV3A, nell'ambito del quale è ricompreso il territorio comunale di Tarzo;
- che la Giunta Comunale di Vittorio Veneto, con deliberazione n. 120 del 13/05/2010, ha affidato alla ditta ASCO TLC l'incarico di realizzare il progetto integrato di videosorveglianza e connettività a servizio di tutti i Comuni del Distretto TV3A aderenti all'iniziativa;
- che la Giunta Comunale di Tarzo, con deliberazione n. 60 del 22/07/2010, ha approvato il "Progetto tecnico di videosorveglianza e controllo del territorio per il Consorzio TV3A",
- che il nuovo sistema integrato di videosorveglianza è stato realizzato su rete proprietaria della ditta ASCO TLC che gestisce la conservazione dei dati;

VISTI:

- il D. Lgs. 196 del 30.06.2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il provvedimento in materia di videosorveglianza 08 aprile 2010 del Garante per la Protezione dei Dati Personali;

CONSIDERATO che si rende necessario approvare il "Regolamento Comunale per la videosorveglianza", che deve essere adeguato ai nuovi contenuti del Provvedimento del Garante e deve comprendere e disciplinare la gestione delle immagini da parte degli enti afferenti al Distretto TV3A;

RITENUTO necessario provvedere in merito a garanzia del corretto trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza gestiti ed utilizzati dal Comune di Tarzo per il tramite del Comune di Vittorio Veneto, Ente Capofila;

VISTO l'allegato Regolamento Comunale per la videosorveglianza predisposto dall'Ufficio della Polizia Locale che disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante i sistemi di videosorveglianza;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e, in particolare l'art. 42/ 2° comma, lett. a);
- il vigente Statuto Comunale;
- l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

Sentita la relazione del Sindaco;

CON VOTI 8 favorevoli, su 8 consiglieri assegnati, presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni indicate in narrativa, di approvare l'allegato Regolamento Comunale per la Videosorveglianza, quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di trasmettere copia del presente atto deliberativo, con allegato il Regolamento testé approvato, al Comune di Vittorio Veneto, Ente Capofila del Distretto TV3A per il progetto di Videosorveglianza;
- 3) di trasmettere copia del Regolamento agli Uffici comunali interessati tanto per opportuna conoscenza, quanto per darne la dovuta informazione alla cittadinanza tramite l'Albo pretorio, il sito internet comunale, i media e la pubblicazione di apposti avvisi sulle bacheche comunali sparse sul territorio;
- 4) di inviare, per opportuna conoscenza, l'allegato Regolamento al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

SUCCESSIVAMENTE con seconda votazione con voti unanimi espressi per alzata di mano da 8 consiglieri assegnati, presenti e votanti, si dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgv. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, I° comma, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to *Francesco INTROVIGNE*

COMUNE DI TARZO
Provincia di Treviso
REGOLAMENTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29.11.2012

Entrato in vigore il _____

INDICE

- Art. 1 Finalità e definizioni
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali
- Art. 4 Titolare del trattamento
- Art. 5 Responsabile del trattamento
- Art. 6 Incaricati del trattamento
- Art. 7 Avvio e manutenzione impianti
- Art. 8 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 9 Informativa
- Art. 10 Diritti dell'interessato
- Art. 11 Sicurezza dei dati
- Art. 12 Tutela
- Art. 13 Norma di rinvio
- Art. 14 Pubblicità del regolamento
- Art. 15 Entrata in vigore

Art. 1 Finalità e definizioni

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza del Comune di Tarzo e dei Comuni appartenenti al Distretto di Polizia locale TV3A si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.

Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza, nonché alle altre norme inerenti la tematica.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

a. per "Distretto TV3A", il Distretto di Polizia Locale istituito con DGR n. 2067 del 07.07.2009 composto dai seguenti Comuni:

- Vittorio Veneto, quale Comune capofila
- Orsago
- Cordignano
- Cappella Maggiore
- Sarmede
- Colle Umberto
- Fregona
- Revine Lago
- Tarzo
- Cison di Valmarino
- Follina

b. per "banca dati", il complesso di dati personali conservato dal Comune di Vittorio Veneto, Ente Capofila, direttamente per sé e per conto dei Comuni del Distretto TV3A e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area di ripresa delle telecamere;

c. per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

- d. per "dato personale" , qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- e. per "titolare del trattamento", la persona giuridica alla quale competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- f. per "responsabile del trattamento", o anche amministratore del sistema, la persona fisica o giuridica preposta dal titolare al trattamento di dati personali;
- g. "incaricati del trattamento", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- h. per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o Associazione cui si riferiscono i dati personali;
- i. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a , seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l. per "sala di Data Center" si intende l'insieme dei locali e delle piattaforme tecnologiche deputate alla gestione e conservazione delle immagini.

L'attività di videosorveglianza del Comune di Tarzo viene svolta per la sicurezza pubblica e per la tutela del patrimonio e comunque conformemente alle funzioni istituzionali demandate all'ente, in particolare dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92, dalla L. 07/03/1986 n. 65 sull' "Ordinamento della Polizia Locale", nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dalla L. 31/12/1996 n. 75.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza attivati sul territorio del Distretto TV3A e di ciascuna Polizia Locale, ai Carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto, al Data Center del Manutentore .

Art. 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Il trattamento dei dati personali relativi alla videosorveglianza é effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto installato nel Comune.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Comuni ed agli scopi che gli stessi intendono perseguire, che sono diretti:

- a) a prevenire, scoraggiare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) ad evitare, quindi, lo sviluppo delle attività illecite;
- c) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione delle Amministrazioni Comunali e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- d) a rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica o ingorghi e situazioni di viabilità critiche, consentendo l'intervento immediato degli operatori;
- e) al controllo di determinate aree ritenute cruciali per poter dissuadere ed eventualmente perseguire il compimento di atti e fatti idonei alla consumazione di determinati reati;
- f) a rendere l'impianto uno strumento attivo di protezione civile sul territorio;
- g) a presidiare in forma remota il territorio con conseguente ottimizzazione delle risorse umane a favore di una maggiore presenza su località non sorvegliate;
- h) ad offrire alla popolazione il servizio richiesto;

tutelando in tal modo utenti, cittadini ed in particolar modo coloro che maggiormente necessitano di attenzione, cioè bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate con esclusione nel modo più assoluto di trattamenti automatici volti al riconoscimento automatico o alla ricostruzione di percorsi e/o abitudini di un certo soggetto.

Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

L'attività di videosorveglianza raccoglie solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza previsti dal Garante della Privacy.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente.

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Art. 4 Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere, ai sensi dell'art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali è il singolo Comune appartenente al Distretto TV3A, ovvero la persona giuridica alla quale competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali.

Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, espleta le funzioni di titolare del trattamento dei dati e procede alla nomina dei Responsabili del Trattamento dei dati.

Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

Art. 5 Responsabile del trattamento

Il responsabile o i responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, sono designati facoltativamente dal titolare del trattamento, con l'apposito atto di nomina nel quale sono definiti i compiti a lui assegnati.

Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni.

Il responsabile del trattamento deve attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati.

In particolare, dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa.

In ogni caso non dovrà essere possibile effettuare la visualizzazione di ambiti "assolutamente privati" come finestre di abitazioni ed altro, anche su richiesta di singoli soggetti.

Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dai Comuni e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di custodia, conservazione e manutenzione degli impianti.

Il responsabile del trattamento potrà tenere un registro dell'impianto dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare.

Art. 6 Incaricati del trattamento

Incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, sono i soggetti individuati con apposita nomina dal responsabile del trattamento dei dati e in servizio presso l'Ufficio di Polizia Locale.

Gli incaricati del materiale trattato devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione dei crimini e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, gli incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o pre-posizionamenti) avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, ecc.

Gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di eventi criminosi o di danni al patrimonio comunale.

In nessun caso, i dati trattati, devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

La mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari, amministrative o penali, ovvero delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 7 Avvio e manutenzione impianti

Ai fini dell'avvio, dell'efficienza e della manutenzione degli impianti, i Comuni del Distretto TV3A, si avvalgono della collaborazione esterna di ditte specializzate in materia.

I Comuni possono affidare ad una Ditta specializzata di comprovata esperienza, previa la stipula di un'apposita convenzione, la raccolta, la custodia e la conservazione delle immagini registrate in un'ottica di cloud computing.

Il legale rappresentante della Ditta sarà nominato responsabile del trattamento, con specifico atto indicante precise istruzioni per garantire la tutela della privacy.

Art. 8 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità sopra descritte e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito nel presente articolo.

Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla "sala di Data Center" dislocata in parte presso le sedi comunali e in parte presso il centro di registrazione del manutentore, tramite connessioni dedicate o tramite una infrastruttura di rete geografica interamente di proprietà del manutentore con configurazioni che proteggano dai rischi di accesso abusivo.

Il sistema è inoltre collegato a tutti i Comandi/Uffici di Polizia Locale, alle sedi della Ditta incaricata di cui all'art 7, con possibile estensione ai Carabinieri in ragione delle sedi e dei territori di competenza. Le connessioni sono configurate con rigorosi criteri e procedure di sicurezza e gestione degli accessi.

Presso ogni Comando/Ufficio di Polizia Locale, in base a politiche di limitazione degli accessi alle immagini di competenza è possibile:

- visualizzare le immagini in streaming in tempo reale,
- effettuare, nel caso di telecamere dome operazioni di brandeggio e di zoom,
- visualizzare ed estrarre in caso di effettiva necessità flussi video dal registrato.

Il Comune di Vittorio Veneto, in qualità di Comune capofila, può accedere alle immagini di impianto relative a tutto il "Distretto TV3A" .

Il trattamento dei dati viene effettuato con le seguenti modalità:

registrazione su supporto analogico o digitale (nastri magnetici, dischi locali al server, NAS,SAN).

Le registrazioni vengono conservate per un massimo statistico di 7 (sette) giorni successivi alla registrazione sul server posizionato presso la "sala di Data Center", fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o da parte degli organi di Polizia Giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato e programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti in materia di privacy, a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere sono installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo punto, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo, ecc.) salvo le esigenze di polizia e di giustizia.

E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il responsabile o l'incaricato del trattamento provvederanno a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali fasi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, l'operatore, se possibile, procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti ottici. Della eventuale attività di duplicazione dei dati registrati su supporto ottico, dovrà essere redatta apposita annotazione.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, devono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Resta salva la possibilità di una "estensione" del sistema di videosorveglianza in favore del Comando di Compagnia dei Carabinieri di Vittorio Veneto, limitatamente alle riprese effettuate nel territorio di competenza, da attuarsi nella forma permanente delle riprese/immagini effettuate dal sistema di videosorveglianza. Tale servizio verrà regolamentato da apposita convenzione che disciplini le modalità e l'uso dell'impianto.

Art. 9 Informativa

I Comuni del Distretto TV3A, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs.

30.06.2003 n. 196 e dal provvedimento generale sulla videosorveglianza del 08.04.2010, provvedono ad affiggere l'informativa minima attraverso segnaletica permanente nelle aree in cui sono concretamente posizionate le telecamere, recante la dicitura:

"AREA VIDEOSORVEGLIATA — LA REGISTRAZIONE E' EFFETTUATA DALLA POLIZIA LOCALE PER FINALITA' DI SICUREZZA E TUTELA DEL PATRIMONIO — ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.LGS. N. 196/2003)".

Per quanto riguarda l'informativa codicistica e la pubblicità del sistema, viene data informazione alla cittadinanza dell'utilizzo del sistema tramite campagne informative anche a mezzo dei media locali, attraverso l'uso del sito web dell'amministrazione, avvalendosi dell'ufficio di Polizia Locale. L'eventuale incremento dimensionale dell'impianto o la successiva cessazione saranno esternati pubblicamente.

Art. 10 Diritti dell'interessato

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in particolare, previa presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

- di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, nonché l'indicazione della loro origine, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non sono trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui sopra l'interessato è tenuto, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, a pagare un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Le suddette istanze possono essere trasmesse al titolare o al responsabile del trattamento, anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta allegando copia di un documento di identità. Quando la richiesta riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, del D.Lgs. n. 196/2003, la stessa può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile che la riceve.

Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del predetto decreto legislativo, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

Nel caso di silenzio da parte del ricevente della richiesta, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente e nei termini previsti.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di

un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un Ente o un'Associazione, la richiesta è avanzata dalla persona legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

Art. 11 Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi in appositi server di registrazione ubicati nelle "sale di Data Center". I dati e le registrazioni sono utilizzabili dai terminali dell'impianto funzionali all'esercizio dell'impianto stesso, che risultano ubicati presso i Comandi/Uffici di Polizia Locale, le sedi operative del manutentore, e opzionalmente i Carabinieri, con modalità non accessibili al pubblico.

Alle "sale di Data Center" può accedere ogni soggetto responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati del Trattamento dei dati.

Soggetti terzi potranno accedere solo sotto il controllo e la responsabilità degli incaricati e dei responsabili del Trattamento.

La piattaforma di registrazione sarà configurata per impedire la rimozione e/o la cancellazione accidentale delle immagini.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

La comunicazione dei dati personali da parte dei Comuni del Distretto TV3A a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è espressamente prevista da una norma di legge o regolamento.

In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando e comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 12 Tutela

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e dalle disposizioni Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della L.07.08.1990 n. 241 è il responsabile dei dati personali.

Art. 13 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 14 Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 10 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto Bof Gianangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Fontan Rolando

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000.

lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs 267/2000, il

lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta